

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2143)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Marina Mercantile**

(GIOIA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 1975

Ulteriore integrazione di fondi per il concorso statale
nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 10 gennaio 1952, n. 16, vennero stanziati 20 milioni di lire, ripartiti in sei esercizi finanziari a decorrere dall'esercizio 1951-1952, per il ripristino del concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci.

Il provvedimento venne accolto con favore dai ceti pescherecci interessati, i quali hanno sempre constatato come le agevolazioni creditizie, più che le erogazioni di contributi a fondo perduto, siano un mezzo veramente efficace ad essi offerto per ricostituire, migliorare ed ammodernare i loro strumenti di lavoro.

Lo stanziamento dei fondi venne ben presto utilizzato, così che, per non sospendere le numerose operazioni creditizie in corso di perfezionamento, fu necessario adottare a distanza di tempo altri due provvedimenti legislativi: la legge 15 marzo 1956, n. 237, e la legge 25 novembre 1960, n. 1508. Ma anche i nuovi stanziamenti si sono rivelati insufficienti, talchè solo una parte delle numerose domande è stata accolta, mentre molte altre, relative a mutui stipulati per importanti opere e forniture, non hanno trovato accoglimento per mancanza di fondi.

D'altro canto, nel sottoporre al Parlamento i necessari provvedimenti per il rifinanziamento dei fondi di incentivazione dell'attività peschereccia, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno riservare i vari strumenti esistenti a singole categorie di pesca. In un quadro di riordinamento dettato dall'esperienza acquisita in vari anni, la costruzione delle navi per la pesca oceanica (oltre 300 tonnellate di stazza) sarà incentivata mediante i fondi del credito navale (legge 9 gennaio 1962, n. 1, rifinanziata con la legge 2 febbraio 1974, n. 26), mentre la costruzione del naviglio destinato alla pesca mediterranea (fra 10 e 300 tonnellate di stazza) sarà incentivata mediante i fondi della legge 28 marzo 1968, n. 479, della quale è prevista, con separato provvedimento, la ristrutturazione e il rifinanziamento.

Si tratta, pertanto, di riservare un sistema di provvidenze alla pesca che si serve di unità fino a 10 tonnellate di stazza. A tale risultato tende appunto il presente disegno di legge.

In esso un'importante innovazione consiste nel proposto aumento del concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci dall'attuale 3 per cento (divenuto irrisorio di fronte ai tassi bancari correnti) ad una percentuale di 2 punti al di sopra del tasso ufficiale di sconto. In tal modo la portata dell'intervento statale si manterrà automaticamente, anche in futuro e senza che si rendano necessari provvedimenti legislativi *ad hoc*, ad un livello vicino alla metà del tasso bancario, come appunto si verificava quando la legge n. 16 del 1952 aveva istituito il concorso statale del 3 per cento rispetto ad un tasso bancario medio che in quell'epoca si aggirava sul 6 per cento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 10 gennaio 1952, n. 16, è sostituito dai seguenti:

« Il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio 1975 e per gli esercizi successivi fino al 1980, il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura di due punti in più del tasso ufficiale di sconto, per le operazioni di credito peschereccio d'impianto e di miglioramento sino al loro ammortamento e per la durata massima di anni cinque.

Il contributo sarà corrisposto annualmente *pro rata* all'istituto finanziatore ».

Le lettere *a)* e *b)* del secondo comma dell'articolo 1 della legge anzidetta sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* costruzione, in cantieri nazionali, di nuove unità e di nuovi galleggianti per la

pesca ed il trasporto del pescato di stazza lorda fino alle 10 tonnellate;

b) miglioramento delle unità e dei galleggianti di cui alla precedente lettera a) mediante nuove installazioni per uso della pesca; ».

Art. 2.

Ad integrazione degli stanziamenti previsti dalla legge 10 gennaio 1952, n. 16, e successive modificazioni, concernenti il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci, è autorizzata a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile la spesa di 150 milioni di lire per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1980.

Il Ministro della marina mercantile è autorizzato in ciascun anno ad assumere impegni fino a concorrenza della spesa prevista anche per gli anni successivi, a condizione che l'erogazione dei contributi abbia luogo a partire dall'anno cui si riferisce lo stanziamento sul quale l'impegno è assunto.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in lire 150 milioni per l'anno finanziario 1975 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.